

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

Capitolo XIV

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LEGISLAZIONE PENALE

di Michele Papa e Giulia Tavella*

L'intelligenza artificiale e più in generale le nuove tecnologie possono incidere in maniera significativa sui modi in cui vengono ideate, rappresentate e comunicate le norme penali. Di particolare interesse sono: a) le novità ipotizzabili in tema di codici linguistici attraverso cui formulare le norme, con il passaggio dal linguaggio naturale al linguaggio formalizzato; b) le prospettive di rinnovamento della fattispecie incriminatrice; c) le futuribili modalità organizzative della legislazione, che potrebbero determinare il superamento della "forma-codice" a favore della costituzione di *networks* e *playlists*.

1. Una incerta visione del futuro

Parole e immagini hanno la capacità di costruire racconti e scenari totalmente indipendenti dalla verità delle cose. Il diritto, in fondo, è pieno di finzioni e anche il diritto penale, con le sue fattispecie criminose, si occupa, spesso, più dell'apparenza che della realtà: i fatti vietati (omicidio, furto, rapina, etc.) vengono ideati e descritti dal legislatore innanzitutto nella loro dimensione fenomenica. È una felice scelta di garanzia, ma è anche una scommessa: si assume infatti che l'"apparenza delle cose", riprodotta attraverso le parole con cui si descrivono i reati, sia un affidabile indice di illiceità¹. Una scommessa piena di incertezze: l'imputazione della responsabilità deve, come conseguenza del confidare sulle apparenze, dipanarsi attraverso una serie di ulteriori passaggi (giudizi di anti giuridicità, colpevolezza, punibilità), volti proprio a verificare se l'apparenza d'illecito, che fonda l'incriminazione, corrisponda effettivamente alla lesione di un bene significativo².

* I paragrafi 1, 3 e 4 sono di Michele Papa. Il paragrafo 2 è di Giulia Tavella.

¹ L'apparato di note del presente contributo è, dati i limiti di spazio, minimale. In molte occasioni Michele Papa rimanda a quanto da lui scritto altrove: si tratta di un espediente per collegarsi agevolmente a trattazioni più diffuse e soprattutto ad un apparato bibliografico più completo. Su quanto appena accennato nel testo, M. PAPA, *Appearance in Criminal Law. Illusion and Reality in the Description of Evil*, in *Aparenta in Drept*. In Honorem Flavius Antoniu Baias, Bucharest Hamangiu, 2021, 682-702.

² Sui temi qui accennati, M. PAPA, *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, 2^a ed.,

Le riflessioni che abbiamo accennato potrebbero minare in radice ogni velleità profetica circa l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla legislazione penale. Anche di fronte alle profonde trasformazioni che le nuove tecnologie stanno determinando in ogni assetto sociale, cognitivo e psicologico del vivere contemporaneo, si potrebbe ipotizzare che il diritto penale possa passare indenne anche da questa contingenza storica, rimanendo – contenuti a parte – sostanzialmente quello che è stato negli ultimi tremila anni. Come le forbici, l'ombrello o la forchetta, il diritto penale attraverserebbe i secoli mantenendo praticamente intatta – a dispetto dell'evoluzione tecnologica – la sua struttura e la sua essenziale funzionalità: è un "testo" (anticamente solo orale, poi anche e soprattutto scritto) fortemente strutturato: fatto di parole che descrivono modelli negativi di condotta e dunque rappresentano norme di comportamento dirette ai consociati sotto minaccia di pena. Norme idonee a fungere anche da regole di giudizio per chi è chiamato a sanzionarne la violazione. A fronte della struttura metastorica di tale testo, le nuove tecnologie potrebbero poco, limitandosi, al più, a modificarne profili marginali o a facilitarne la portata comunicativa.

Rimandando ad altro luogo l'approfondimento di una siffatta prospettiva, assumeremo qui come vera la tesi opposta: quella secondo cui le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale incidono, invece e in modo molto significativo, sui modi attraverso cui le norme giuridiche, in particolare quelle penali, vengono ideate, formulate e organizzate³. È una tesi che, oltre ad essere conforme a un convincimento diffuso (e da noi ribadito anche nella *Presentazione* a questo volume), si fonda sulla constatazione che tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche del passato hanno cambiato il modo di concepire e comunicare il diritto. Basteranno qui due esempi per tutti: l'invenzione della scrittura; l'invenzione della stampa. La tecnologia – scrittura, stampa, digitalizzazione, etc. – modifica incisivamente i modi attraverso cui il *dover essere* può essere pensato, rappresentato, e comunicato all'interno di una comunità. Si tratta, infatti, di grandi rivoluzioni concernenti il mondo dei simboli, cioè dei mezzi attraverso cui si costruiscono i significati sociali⁴.

Come è stato sottolineato, il futuro penalistico dell'intelligenza artificiale riguarda essenzialmente: a) le attività di *law enforcement* e, in particolare, di polizia predittiva; b) il possibile impiego di algoritmi decisionali per risolvere vertenze penali, così da operare una sorta di sostituzione, o per lo meno di affiancamento,

Torino, 2019, spec. 21 ss., 87 ss.

³ M. PAPA, *Future crimes: intelligenza artificiale e rinnovamento del diritto penale*, in *Criminalia* (2019), 2020, 161 ss.

⁴ A. GARAPON-J. LASSÈGUE, *Justice digitale*, Puf, Parigi, 2018, 12 ss.; sul passaggio dalla cultura orale a quella che fa uso della scrittura e in merito ai fondamentali cambiamenti che tale passaggio ha prodotto nel mondo morale e giuridico, resta fondamentale l'opera di E. HAVELOCK, *Dike. La nascita della coscienza* (1978), trad. it., Bari, 1981.

del giudice-uomo col giudice-macchina detto sovente giudice-robot; c) la valutazione della pericolosità criminale affidata ad algoritmi predittivi, capaci di attingere e rielaborare quantità enormi di dati al fine di far emergere relazioni, coincidenze, correlazioni, che consentano di profilare una persona e prevederne i successivi comportamenti, anche di rilevanza penale; d) infine, il coinvolgimento di un sistema di intelligenza artificiale come strumento, autore, o vittima di un reato⁵.

È un elenco che merita di essere costantemente aggiornato, ed è ciò che si è tentato di fare in questo volume. Nel presente contributo, proveremo a sviluppare una serie di temi diversi, in quanto strettamente legati alla *legislazione penale*.

Le prospettive di cui qui tratteremo hanno, come base di partenza, una fondamentale constatazione: le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale incidono, e in modo molto significativo, sulla "materia prima" con cui lavoriamo noi giuristi: le norme. In particolare, incidono sulla loro ideazione-rappresentazione e comunicazione. Il processo evolutivo riguarda, innanzitutto, lo *strumentario espressivo* della normatività, cioè il linguaggio o comunque il codice semiotico, l'apparato simbolico, attraverso cui le norme prendono corpo e vengono condivise⁶. Qui si pone, principalmente, l'alternativa tra un diritto ancora basato sul linguaggio naturale e un diritto basato invece su simboli altamente formalizzati (c.d. "*code-law*"). Ne parleremo nel paragrafo seguente.

Può essere, tuttavia, utile distinguere ulteriormente – anche se le questioni sono strettamente connesse – le novità riguardanti il *codice simbolico* (linguaggio naturale, linguaggio formalizzato, linguaggio multimediale, etc.) utilizzabile, rispetto alle questioni concernenti il *vettore comunicativo* (messaggio orale, testi scritti, dati digitalizzati) che consente di trasmettere il messaggio normativo. A questo proposito una particolare attenzione va riservata al tema della "digitalizzazione" delle norme giuridiche. È un processo che in certa misura prescinde dal linguaggio utilizzato, ma la cui principale conseguenza è macroscopica: la digitalizzazione ha infatti liberato le norme dal "testo". Le ha affrancate dalla tavola (di carta, pietra, marmo, argilla, cera, papiro, pelle di pecora) ove erano inchiodate dai tempi di Hammurabi⁷.

Le norme sono oggi libere di prescindere dai supporti materiali che ne veicolano il contenuto. Non sono più costrette a presentarsi al mondo mostrando la sola faccia con cui, sole o in gruppo, sono state scolpite nelle tavole della legge. Guarite da una millenaria paresi del volto, le norme possono finalmente uscire da una semiosi a visualizzazione fissa. Liberata dal testo, possono vivere *come "dati"*,

⁵ F. BASILE, *Intelligenza artificiale e diritto penale. Quattro possibili percorsi di indagine*, in *Diritto Penale e Uomo – DPU*, 29.9.2019.

⁶ M. PAPA, *La définition de l'infraction comme "forme symbolique"*, in *L'IRASCible*, n. 9, 2022, 259 ss.

⁷ M. PAPA, *Future crimes: intelligenza artificiale e rinnovamento del diritto penale*, cit., 161 ss.

come pure descrizioni del proprio contenuto regolativo. Ed essere gestite tramite una matrice, cioè tramite una struttura ordinante che le connetta, appunto, come dati, come informazioni.

Tanto sul piano della ideazione-rappresentazione delle norme quanto su quello della loro comunicazione i mutamenti segnalati aprono scenari del tutto inediti. Tra questi, concentreremo la nostra attenzione sui processi evolutivi che riguardano:

1. il passaggio dall'uso del linguaggio naturale a base testuale (c.d. *text driven law*) ad un linguaggio altamente formalizzato (*code driven law*);
2. le possibilità di rinnovare, attraverso le nuove tecnologie, la fattispecie incriminatrice, cioè il principale strumento espressivo e comunicativo delle norme penali;
3. le forme organizzative della legislazione penale. Viene qui in rilievo il problema della "forma-codice" e le possibilità di un suo superamento attraverso gli strumenti di elaborazione e gestione informatica delle norme giuridiche.

2. Dal diritto come "testo" al diritto come "code"

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la possibilità che forme di intelligenza non umana (spesso per comodità chiamate "macchine") debbano comprendere e far uso di norme giuridiche impone, innanzitutto, la necessità di tradurre la norma giuridica in codice informatico, dando così vita a ciò che da più autori è stato definito: "*code-driven law*"⁸.

L'obiettivo è quello di rendere le norme giuridiche non solo "leggibile", ma anche "consumabile" dalla macchina che lo utilizza. Lo sviluppo delle tecniche di intelligenza artificiale ha infatti permesso la costruzione di molteplici sistemi esperti che possono aiutare il giurista nello svolgimento delle proprie attività. In tal senso, si richiama, ad esempio, il *software* italiano *Toga.cloud*, il quale, allo scopo di ottimizzare le modalità di lavoro degli operatori in ambito penale, si è sviluppato proprio sulla base della considerazione che tutte le norme possono/ devono essere viste, lette, rappresentate e convertite in algoritmi⁹.

Il fenomeno descritto, i cui primi tentativi risalgono agli anni '80 del secolo scorso, ha conosciuto un rinnovato vigore a seguito dei mutamenti che hanno in-

⁸ In particolare, M. HILDEBRANDT, *Code-driven Law. Freezing the Future and Scaling the Past*, in *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence*, a cura di C. Markou-S. Deakin, Hart Publishing, 2020; v. anche <https://www.cohubicol.com/about/code-driven-law/>.

⁹ Maggiori informazioni sono disponibili sul sito <https://toga.cloud/>. In materia di diritto di famiglia si rammenta, invece, *ReMida*, il *software* di consulenza giuridica per il calcolo dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli; v. il sito <https://www.remidafamiglia.com/>.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX